



COMUNE DI SACROFANO

Provincia di Roma

ORDINANZA N. 98 del 29.09.2011 PROT n° 12959 del 30.09.2011

Oggetto: "Disposizioni per il funzionamento e conferimento dei rifiuti presso la struttura comunale denominata - Centro Comunale di Raccolta - Ecocentro"

IL SINDACO

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali, n. 4/2010, n. 41/2010 e n. 17/2011, aventi ad oggetto "**Disposizioni per il conferimento dei rifiuti presso la struttura comunale denominata "Centro Comunale di Raccolta - Ecocentro"**";

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 23/2011, riguardante la variazione delle giornate/orari di apertura all'utenza dell'Ecocentro;

PREMESSO

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 8 aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all'art.183 c.1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006, la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";

- che il predetto decreto ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa all'esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi;

- che, come prescritto dall'art.1 c.1 del citato Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008, presso i centri comunali di raccolta alcune tipologie di rifiuto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, vengono raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento;

- che l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. Gab-2008-16947 del 04/11/08 comunicava l'inefficacia del Decreto 8 aprile 2008, in quanto al momento della sua pubblicazione nella G.U. del 28/04/08 non poteva produrre effetti perché privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo;

- che con la successiva nota prot. n. Gab. - 2008 - 18806 del 20/11/08 l'Ufficio Legislativo comunicava l'avvio del lavoro di revisione del Decreto 8 aprile 2008;
- che in data 02/08/09 è entrato in vigore il D.M. 13/05/09 di modifica del DM 8 Aprile 2008;
- che l'art. 2 comma 7 del citato decreto prevede che i centri di raccolta già operanti continuino ad operare, conformandosi alle disposizioni del decreto ministeriale in questione entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO

- che con autorizzazione/deliberazione della Commissione Consiliare Ambiente n. 2 del 09/11/1995 è stata individuata e riconosciuta l'area sita a Loc. Pozzo Ferro (ex Cava del Bruciore San Lorenzo), già in precedenza operativa ed individuata in Catasto Sezione Terreni al foglio 13 particella 55 di mq 2000 circa, quale area di deposito materiali ingombranti - ferrosi;
- che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 10/06/2008 è stato approvato il Regolamento per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero Centro comunale di raccolta;
- che con nota prot. 8022 del 22/07/2008 il Sindaco, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Lazio n. 67 del 02/07/2007, richiedeva all'Ente Parco di Veio parere all'esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'eco-centro o centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro;
- che con nota prot. 2941 del 31/07/2008, il Parco di Veio esprimeva parere favorevole alla richiesta di nulla osta per l'esecuzione dei lavori in questione sulla proposta di progetto presentato in base alla normativa regionale di cui al punto precedente, poi superata dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008 che ha demandato (art. 2) agli stessi Comuni l'approvazione/autorizzazione dei centri di raccolta;
- che con Deliberazione di G.C. n. 59 del 23/04/2009 si procedeva all'approvazione del Progetto Preliminare "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro";
- che con nota prot. 14293 del 18.12.2008 la Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale programmazione economica comunicava la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento in questione;
- che Deliberazione di G.C. n. 42 del 05/03/2009 si procedeva all'approvazione del Progetto Definitivo dei "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta sito in Loc. Pozzo Ferro";
- che veniva acquisito il nulla osta paesaggistico da parte della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica in data 22.12.2009, ai sensi dell'art. in base alla determinazione dirigenziale n. B6508/2009;
- che l'area in cui ha sede l'Ecocentro o centro comunale di raccolta tuttavia ricade in zona gravata da usi civici e pertanto necessità di trasformazione in ambito urbanistico-edilizio, anche in seno al predisponendo Piano Regolatore;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 306 del 16/11/2009 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza del centro comunale di raccolta in Loc.

Pozzo Ferro" alla Consorzio Stabile Sviluppo e Gestioni Integrate, allo stato in procinto di essere avviati;

- che è stato dato avvio alle procedure di mutazione urbanistica dell'area in questione;

CONSIDERATO INOLTRE

- che è in data 26.04.2010, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 14/2010, è stato dato avvio al Piano Comunale per la Raccolta Differenziata con la raccolta domiciliare "Porta a Porta", con l'attribuzione di una funzione fondamentale all'Area in questione, quale punto di conferimento per i cittadini nonché punto di trasferta nelle attività operative;

- che si sono conclusi i lavori di messa a norma ed adeguamento dell'area in questione, di cui al progetto approvato con D.G. n. 42 del 05/03/2009;

- che il servizio denominato "Centro Comunale di raccolta", ossia un'area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al Regolamento vigente nonché al DM Ambiente 13/05/2009, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e trattamento, contribuisce al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza alle disposizioni regionali e provinciali;

- che, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato all'ottenimento della conformità paesaggistica già avviato, si rende necessario non interrompere detto servizio, in quanto detta interruzione potrebbe comportare un aumento dell'abbandono abusivo e incontrollato dei rifiuti a danno principalmente degli alvei demaniali oltre che delle strade e aree pubbliche;

- che ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

- che con Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.07.2011 si disponevano il funzionamento e la prosecuzione delle attività dell'Isola Ecologica sino al 30.09.2011 in deroga alla normativa vigente, ex art 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm.;

- che con Ordinanza Sindacale n. 98/2011, è stato disposto nei confronti della Soc. Pragma Consortile di eseguire nell'intero territorio comunale di Sacrofano i servizi di igiene urbana sino al 31.12.2011 e comunque sino al completamento della procedura ad evidenza pubblica;

RITENUTO:

- che nelle more della conclusione del procedimento finalizzato all'ottenimento della conformità paesaggistica già avviato per l'area in questione, è indispensabile garantire il funzionamento e la prosecuzione dell'attività di raggruppamento dei rifiuti presso l'Eco-centro o centro comunale di raccolta in Loc. Pozzo Ferro, non persistendo sul territorio di Sacrofano altre aree da individuare e destinare a tale finalità, posto che la eventuale cessazione pregiudicherebbe le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, posto che da ciò potrebbe derivare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale, con reale nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, nonché un decremento

significativo delle soglie di raccolta differenziata oltre ad una probabile emergenza sanitaria ed igiene pubblica;

- che la mancanza di una struttura in grado di supportare il sistema di raccolta previsto per il territorio, comprometterebbe l'organico svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza e delle aziende, con grave deficit gestionale e interessamento della salubrità del servizio che dovrebbe garantire ed assicurare alle utenze un corretto svolgimento delle raccolte differenziate oggi prevalentemente avviate a raggruppamento presso il Centro di raccolta;

- che sussistono, pertanto, le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

VISTO il D.Lgs.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/81;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il DM Ambiente 13/05/2009;

VISTO l'art. 198 del d.lgs.152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità pubblica;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm.;

VISTO anche il parere favorevole della ASL acquisito con nota prot. 73 del 19.01.2010, richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

in deroga al D.M. del 8 aprile 2008. integrato e modificato dal D.M. del 13 Maggio 2009, ed in particolare l'art. 2 comma 7 del citato decreto, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm., atteso che, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e igiene pubblica,

ORDINA

1- il funzionamento e la prosecuzione dell'attività dell'Ecocentro – Centro comunale di raccolta, ubicata in Loc. Pozzo Ferro, in base al Regolamento comunale vigente per la "Gestione dell'Ecocentro" ovvero l'attuale Centro comunale di raccolta, all'Ordinanza n. 23/2011 e al DM Ambiente 13/05/2009, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato all'ottenimento della conformità paesaggistica già avviato per l'area in questione, e precisamente:

2- a PRAGMA SOC. CONSORTILE A RL, in qualità di gestore del Servizio di igiene comunale e gestore del Centro Comunale di raccolta :

a) di continuare a gestirlo, consentendo il conferimento dei rifiuti di cui al Regolamento vigente, e di attendere a tutte le attività alla medesima affidate,

necessarie alla raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei menzionati rifiuti, tra i quali i seguenti rifiuti pericolosi : Codice CER 200135, 200123, 200133, 200121;

b) di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto nel disciplinare tecnico, così come inteso e definito nella lettera d'invito prot. 7023 del 24.05.2011, e previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 77/2011;

3- che siano garantite misure straordinarie nonché temporanee di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta, atte a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché la sicurezza per gli addetti ai lavori;

4- di trasmettere la presente ordinanza

- al Responsabile del Servizio LL.PP. e al Responsabile del Servizio Urbanistica per il completamento dell'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento della conformità paesaggistica già avviato per l'area in questione;
- al Responsabile del Servizio VV.UU. e Responsabile dell'Ufficio Ambiente per i provvedimenti di loro competenza;
- al Gestore del servizio di raccolta rifiuti nonché gestore del Centro comunale di raccolta;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,

6- che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale anche "on line" e pubblicato sul portale www.comunedisacrofano.it per tutto il tempo di validità dello stesso;

7- che la presente ordinanza abbia efficacia sino alla data 31.12.2011;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Il Responsabile del Servizio è il dipendente Davide Gagliardi, presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Sacrofano, Telefono 0690117015 Fax 069086143."

Sacrofano, lì 29.09.2011

IL SINDACO
f.to Valter Casagrande